

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 04 agosto 2017

D.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6973
Determinazione in ordine alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale: anno 2017/2018

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 19 agosto 2016 n. 166 «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini della solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;

Vista la legge regionale 6 novembre 2015 n. 34 «Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo», in particolare il comma 1 dell'art. 5 «recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari»;

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 25 «Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale»;

Vista la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 4 che individua, tra le finalità delle unità di offerta sociali, quella di prevenire i fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con d.c.r. n. X/978 del 9 luglio 2013 che, al programma 12, richiama il ruolo dei servizi e degli interventi a sostegno e risposta alle varie e mutevoli esigenze dei componenti il nucleo familiare, nei momenti di maggiore fragilità, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di ascolto, di cura, di sostegno e presa in carico;

Viste le dd.gg.rr:

- n. X/5692 del 17 ottobre 2016 «Determinazioni in ordine alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale: anno 2016»;
- n. X/3979 del 31 luglio 2015 ad oggetto «Determinazione in ordine alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale: anno 2015»;
- n. X/1992 del 20 giugno 2014 ad oggetto «Determinazioni in ordine alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale: approvazione piano regionale e schema tipo di convenzione» che prevede, nello specifico, le azioni da sviluppare nel corso del triennio 2014-2016»;
- n. X/4878 del 21 febbraio 2013 «Determinazione in ordine alle attività di promozione del recupero e della distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale»;
- n. IX/1471 del 30 marzo 2011 «Ulteriori determinazioni in ordine alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale»;
- n. VIII/10998 del 13 gennaio 2010 «Determinazione in ordine alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale»;
- n. VIII/10533 del 18 novembre 2009 «Determinazioni in ordine ai requisiti di accreditamento degli enti non profit che si occupano dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale ex legge 25/2006»;

che regolamentano le attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale attraverso la definizione di requisiti, obiettivi, azioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 11 dicembre 2006 n. 25, ed in particolare l'art. 2 che prevede la messa a regime dell'attività a seguito della conclusione della fase sperimentale transitoria fissata nel 2009;

Vista in particolare la delibera n. X/1992 del 20 giugno 2014 ad oggetto «Determinazioni in ordine alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale: approvazione piano regionale e schema tipo di convenzione» che prevede, nello specifico, le azioni da sviluppare nel corso del triennio 2014-2016»;

Vista la positiva attività svolta in attuazione del Piano triennale 2014/2016;

Verificato nello specifico che, nel corso del triennio 2014/2016, attraverso l'attuazione del Piano e il coinvolgimento di diversi Enti non profit, si è assicurato e migliorato l'assistenza alle persone in stato di bisogno, ampliando la qualità e varietà dei prodotti alimentari e garantendo il sostegno alle situazioni di sempre maggiore vulnerabilità;

Considerato in particolare che nel periodo 2014-2016 le reti costituitesi per la raccolta e la distribuzioni delle derrate alimen-

tari hanno coinvolti mediamente n. 1511 enti e assistito mediamente n. 263325 persone;

Considerato altresì che, nel corso del medesimo periodo, sono stati sostenuti e attivati i cosiddetti empori solidali per un numero complessivo di 4, rispettivamente nell'area territoriale di Cesano Boscone, Varese, Garbagnate Milanese e Lecco, dove le persone bisognose sono prese in carico attraverso un sistema di carta di credito a punti da utilizzare per acquistare i prodotti alimentari raccolti e resi disponibili;

Preso atto che gli enti deputati alla raccolta e alla distribuzione delle derrate alimentari hanno lavorato per garantire l'equilibrio nutrizionale per tutti i beneficiari dell'aiuto sia attraverso una attenta sollecitazione dei donatori potenziali, sia attraverso un costante monitoraggio dei donatori attivi;

Preso atto altresì che attraverso una progressiva introduzione nel sistema di progettazione degli interventi del concetto di rete e di territorialità si è garantito una diversificazione delle modalità di raccolta e distribuzione, una presenza di enti e soggetti diversamente distribuiti a partire dal livello locale fino a garantire una copertura complessiva a livello regionale;

Vista la d.g.r. 3908 del 24 luglio 2015 «Protocollo d'Intesa relativo al progetto «Reti territoriali virtuose contro lo spreco alimentare» sottoscritto da 16 Comuni, 9 marchi della Grande Distribuzione Organizzata, 11 Enti non profit, 10 Associazioni dei Consumatori e Federdistribuzione, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti organici favorendo la devoluzione dell'inventario presso le catene della Grande Distribuzione Organizzata»;

VISTA, altresì, la d.g.r. n. X/6616 del 19 maggio 2017 «Linea guida igienico-sanitaria regionale per il recupero del cibo al fine di solidarietà sociale» concernente indicazioni pratiche e mirate utili per facilitare il recupero e la distribuzione degli alimenti a fini di solidarietà sociale;

Vista la d.g.r. n. 6684 del 9 giugno 2017 con cui è stata approvata la relazione concernente lo «Stato di attuazione delle legge regionale 34/2015 sul diritto al cibo»;

Ravvisata pertanto la necessità di rivedere i criteri di accreditamento degli enti non profit che si occupano dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale ex legge 25/2006, con la finalità di garantire ad un maggiore numero di soggetti di accedere alle risorse utilizzabili per il recupero delle eccedenze, potenziando il concetto di rete e territorialità, necessari a garantire l'integrazione tra enti diversi;

Visto l'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che determina i requisiti soggettivi, tecnico organizzativi e gestionali degli enti non profit che realizzano, in modo prevalente, attività relative alla distribuzione delle eccedenze alimentari, che attraverso specifica domanda potranno, nei termini e nelle modalità nello stesso definiti, essere iscritti ad apposito elenco e procedere alla richiesta di partecipazione alla realizzazione del piano di azioni 2017-2018;

Ritenuto importante proseguire nella valorizzazione e nell'integrazione degli interventi realizzati dagli enti non profit presenti sul territorio per il recupero e la distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale, tenuto conto anche delle nuove disposizioni intervenute a livello nazionale, attraverso al predispone di un nuovo piano di intervento a valere sul periodo 2017/2018, in continuità con l'esperienza precedente, potenziando le nuove forme di innovazione sociale relative alla raccolta e redistribuzione di derrate alimentari e prevedendo azioni in attuazione della legge 166/2016;

Ritenuto, altresì, di sostenere e sviluppare una sempre maggiore attenzione al rapporto tra la persona e la sua comunità di appartenenza, facilitando il realizzarsi di forme di accordo territoriali, sperimentando forme di razionalizzazione della distribuzione degli aiuti, attraverso l'integrazione di interventi;

Visto l'allegato B) piano di azione contro la povertà attraverso la promozione delle attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale 2017/2018, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce gli obiettivi, gli interventi, i risultati da raggiungere, a seguito di una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.600.000,00 per il biennio oggetto di intervento;

Visto lo schema tipo di convenzione di cui all'allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolamentanti termini e modalità per svolgimento delle attività di cui al piano di azioni anno 2017/2018, la realizzazione e la verifica quali-quantitativa nonché le procedure di natura amministrativa-contabile;

Rilevato che il presente provvedimento si configura come sostegno alle persone fisiche e non si intendono concedere agevolazio-

ni nemmeno indirettamente a soggetti che svolgono attività economica come definita nella Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Europea 2016/C 262/01 punto 2 «Nozione di impresa e attività economica», e che pertanto l'intervento non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato;

Vista la d.g.r.n. 6718 del 19 giugno 2017 « Approvazione della proposta di progetto di legge « Assestamento al bilancio 2017-2019- 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» e del relativo documento tecnico di accompagnamento» con la quale è stato previsto, tra l'altro, l'incremento dello stanziamento pluriennale, nell'ambito della missione 12 programma 4, capitolo 7040, per euro 200.000,00 sull'esercizio 2017 e per euro 400.000,00 sugli esercizi 2018 e 2019, portando lo stanziamento di ciascun anno a euro 800.000,00;

Dato atto pertanto che il contributo regionale per la realizzazione del suddetto piano di intervento ammonta a complessive euro 1.600.000,00, sarà disponibile a valere sul capitolo 12.04.104.7040 per euro 800.000,00 sull'esercizio 2017 e per euro 800.000,00 sull'esercizio 2018, a seguito di approvazione dell'assestamento al bilancio regionale 2017-2019;

Dato atto che con successivi atti della Direzione Generale Reddito di Autonomia ed Inclusione Sociale si procederà alla attuazione del presente provvedimento, con particolare attenzione all'emanazione della manifestazione di interesse, all'accreditamento degli enti no profit e al finanziamento dei progetti, secondo quanto disposto all'allegato A) e B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito regionale, ai fini della più ampia diffusione;

Ritenuto altresì di provvedere alla pubblicazione delle informazioni riguardanti la concessione dei contributi ai sensi dell'artt. 26-27 d.lgs. 33/2013 ex art. 18 d.l. 83-2012;

Vista la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato

1. di approvare i requisiti soggettivi e i requisiti tecnico organizzati degli enti no profit che si occupano dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale ex legge 25/2006, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il Piano di azioni contro la povertà attraverso la promozione delle attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale anno 2017-2018, di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare lo schema tipo di convenzione di cui all'allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolamentante i termini e le modalità per svolgimento delle attività di cui al piano di azioni anno 2017/2018, la realizzazione e la verifica quali-quantitativa nonché le procedure di natura amministrativa-contabile;

4. di stabilire che il contributo regionale per la realizzazione del suddetto Piano, ammonta ad euro 1.600.000,00 per il biennio 2017-2018 e sarà disponibile sul capitolo 12.04.104.7040 del bilancio regionale per euro 800.000,00 sull'esercizio 2017 e per euro 800.000,00 sull'esercizio 2018, a seguito di approvazione dell'assestamento al bilancio regionale 2017-2019;

5. di attivare tutte le iniziative utili ad integrare gli interventi previsti per le annualità 2017-2018 in materia di raccolta e distribuzione delle derrate alimentare, coerentemente con quanto definito dal presente atto;

6. di demandare a successivi atti della Direzione Generale Reddito di Autonomia ed Inclusione Sociale l'attuazione del presente provvedimento, con particolare attenzione all'emanazione della manifestazione di interesse, per la definizione dell'elenco degli enti no profit e al finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dagli allegati A) e B) di cui al precedente punto 1 e 2;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito regionale;

8. di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dagli artt. 26-27 del d.lgs. 33/2013 ex art. 18 d.l. 83/2012.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

CRITERI E REQUISITI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI NO PROFIT CHE SI OCCUPANO DI RACCOLTA E REDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI.

FINALITÀ

Con il presente allegato si intendono definire i criteri e requisiti per la predisposizione dell'elenco degli enti no profit, ovvero soggetti non aventi finalità di lucrative, ed in particolare, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati che da almeno 3 anni collaborano con gli enti pubblici nello svolgimento di attività sociali volte a:

promuovere progetti per rispondere alla necessità alimentari delle persone in situazione di povertà, secondo una logica di sussidiarietà, promuovendo il coinvolgimento della società civile (volontari, imprenditori) e aiutando, dall'altro lato la persona in situazione di bisogno ad essere protagonista del cambiamento e del miglioramento delle proprie condizioni di vita.

Gli enti di cui sopra dovranno comprovare che in modo prevalente effettuano attività relative alla raccolta e redistribuzione delle eccedenze alimentari (es. con statuto ecc.). Con tale termine, si definiscono, in ottemperanza alla legge n. 166 del 19 agosto 2016 che prodotti alimentari, agricoli e agro alimentari sono: finiti o non somministrati per carenza di domanda, ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita, rimanenze di attività promozionali, prossimi al raggiungimento della scadenza, rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti, invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici, invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione, non idonei alla commercializzazione per alterazione dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazioni. Sono da intendersi altresì, in ragione delle finalità di cui alla legge regionale 25/2006 e n. 34/2016 anche l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare, ivi compresi i prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti che non necessitano di condizionamento termico e che risultano eccedenti presso le rivendite dei negozi, della grande distribuzione, i prodotti artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi e la ristorazione collettiva, secondo quando disposto ai sensi dell'art. 4 della legge 166/2016. Rientrano, inoltre, in tale definizione, in ragione delle prime sperimentazioni avviate sul territorio regionale, gli empori solidali. Questo metodo alternativo alla distribuzione del pacco viveri permette alle famiglie attraverso una tessera punti di accedere al supermercato solidale e fare la spesa. L'emporio si interfaccia sia con la grande distribuzione che con i produttori stessi.

REQUISITI E CRITERI SOGGETTIVI

L'ente non profit richiedente deve:

- Essere iscritto negli appositi registri;
- Operare sul territorio lombardo da almeno 3 anni;
- Avere tra le finalità statutarie quelle di natura civica e solidaristica.

Dallo statuto dell'ente no profit che fa istanza si deve evincere:

- La valorizzazione dell'opera del volontariato
- La precisa individuazione dello scopo, con riguardo particolare, alla raccolta e distribuzione (nelle diverse modalità indicate) delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale,;
- L'esclusione di qualsiasi scopo lucrativo

Gli enti che presentano domanda possono essere di primo, secondo e terzo livello in base alla capacità organizzativa, in termini di collocazione territoriale.

Si definisce Ente di primo livello, l'Ente che ha un numero di sedi operative sul territorio lombardo da 1 a 5. Si specifica che tale definizione può essere rappresentata sia da sedi direttamente afferenti all'ente, richiedente l'accreditamento, che da sedi degli enti partner facenti parte della rete formalizzata (con specifica convenzione), con l'ente richiedente. In tal caso l'Ente richiedente è garante del mantenimento dei requisiti indicati e del complesso degli interventi e delle azioni attribuibili a ciascun soggetto della rete stessa. L'Ente di primo livello si caratterizza prioritariamente da un intervento a livello locale e con un contatto diretto con le persone in stato di bisogno.

Si definisce Ente di secondo livello, l'Ente che ha un numero di sedi operative sul territorio lombardo da 6 a 25. Si specifica che tale definizione può essere rappresentata sia da sedi direttamente afferenti all'Ente, richiedente l'accreditamento, che da sedi degli Enti partner facenti parte della rete formalizzata con l'Ente richiedente (con specifica convenzione). In tal caso l'Ente richiedente è garante del mantenimento dei requisiti indicati e del complesso degli interventi e delle azioni attribuibili a ciascun soggetto della rete stessa. L'Ente di secondo livello si caratterizza prioritariamente da un intervento a livello provinciale e valorizzato da una rete multidimensionale in grado di garantire la presa in carico della persona in situazione di bisogno non esclusivamente di carattere alimentare, anche attraverso il coinvolgimento dei Comune/i di riferimento, in forma singola ed associata.

Si definisce Ente di terzo livello, l'Ente che ha un numero di sedi di attuazione sul territorio lombardo superiori a 25. Si specifica che tale definizione può essere rappresentata sia da sedi direttamente afferenti all'Ente, richiedente l'accreditamento, che da sedi degli Enti partner facenti parte della rete formalizzata con l'Ente richiedente (con specifica convenzione). In tal caso l'Ente richiedente è garante del mantenimento dei requisiti indicati e del complesso degli interventi e delle azioni attribuibili a ciascun soggetto della rete stessa. L'Ente di terzo livello si caratterizza prioritariamente da un intervento a livello sovraprovinciale e valorizzato da una rete multidimensionale in grado di garantire la presa in carico della persona in situazione di bisogno non esclusivamente di carattere alimentare, anche attraverso il coinvolgimento del Comune/i, in forma singola ed associata, del territorio di riferimento.

CRITERI E REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI

GLI ENTI CHE PRESENTANO DOMANDA DEVONO DIMOSTRARE:

- La collaborazione da almeno 3 anni con enti pubblici nello svolgimento di attività sociali;
- Il 90 % di presenza di volontari rispetto al totale delle risorse umane attive nell'ente/organizzazione;
- Rapporti operativi comprovabili con le aziende del settore alimentare, della ristorazione e gli enti assistenziali:
 - 1) ente di primo livello: i rapporti operativi devono essere almeno su base territoriale e definibili in un minimo di 5.
 - 2) ente di secondo livello: i rapporti operativi devono essere almeno su base provinciale e definibili in un minimo di 15.
 - 3) Ente di terzo livello: i rapporti operativi devono essere estesi sull'intero territorio regionale e definibili in un mini-

mo di 30.

- Rapporto con la GDO:
 - 1) ente di primo livello: deve essere presente un accordo/convenzione con almeno n.1 organizzazione;
 - 2) ente di secondo livello deve essere presente un accordo / convenzione con minimo 5 organizzazioni;
 - 3) ente di terzo livello deve essere presente un accordo/convenzione con minimo 10 organizzazioni.
- presenza della rete: l'ente sia esso di primo, di secondo livello e di terzo livello, deve poter garantire la presenza di una rete di soggetti partner (sia pubblici che privati). Nel caso di enti pubblici deve essere presente almeno il comune capoluogo e/ o l'ambito di riferimento.

La rete si caratterizza di enti / organizzazioni che collaborano insieme per offrire anche indirettamente diversi servizi, differenti dal recupero e distribuzione dei prodotti alimentari, valorizzando al massimo le connessioni di sistema tra i servizi della rete.

- Copertura del territorio:
 - 1) ente di primo livello: il territorio coperto deve essere riferito al proprio comune e ad almeno un comune limitrofo;
 - 2) ente di secondo livello: il territorio coperto deve essere riferito al livello provinciale, con una rappresentanza di almeno il 25% del territorio lombardo;
 - 3) ente di terzo livello: il territorio coperto deve essere riferito al livello sovraprovinciale, con una rappresentanza di almeno il 70% del territorio lombardo.

REQUISITI TECNICO GESTIONALI

Gli enti di primo livello devono assicurare:

- Il possesso di un indirizzo pec (posta elettronica certificata) e delle firma elettronica
- la gestione contabile/amministrativa
- la presenza del responsabile di ente con funzioni di interfaccia con gli enti della rete
- la formazione finalizzata al miglioramento delle competenze sulla gestione, conservazione degli alimenti, con particolare attenzione agli aspetti igienico- sanitari, sia svolto in forma diretta o in collaborazione con altri enti accreditati e/o con i servizi pubblici di riferimento
- un sistema di registrazione in grado di garantire la tracciabilità dei prodotti raccolti e distribuiti per l'insieme delle sedi e nel caso di modelli di social market/ emporio solidale registranti il venduto;
- locali e attrezzature idonei secondo quanto stabilito dal Regolamento 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari atte a garantire la salubrità degli alimenti e la rintracciabilità, dalla legge 166/2016 e d.g.r.n. X/6616 del 19 maggio 2017 "Linea guida igienico-sanitaria regionale per il recupero del cibo al fine di solidarietà sociale".

Gli enti di secondo livello devono assicurare:

- un sistema di collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione di progetto, adeguato ad assicurare il controllo e la gestione delle complesso degli interventi;
- la presenza del responsabile di ente con funzioni di interfaccia con gli enti della rete, in termini di responsabilità tecnica gestionale;
- Il possesso di un indirizzo pec (posta elettronica certificata) e delle firma elettronica;
- la gestione contabile/amministrativa;
- la formazione finalizzata al miglioramento delle competenze sulla gestione, conservazione degli alimenti, con particolare attenzione agli aspetti igienico- sanitari, sia svolto in forma diretta o in collaborazione con altri enti accreditati e/o con i servizi pubblici di riferimento;
- un sistema collegato in grado di garantire la tracciabilità dei prodotti raccolti e distribuiti in ciascuna delle sedi indicate con l'ente accreditato
- locali e attrezzature idonei secondo quanto stabilito dal Regolamento 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari atte a garantire la salubrità degli alimenti e la rintracciabilità, dalla legge 166/2016 e d.g.r.n. X/6616 del 19 maggio 2017 "Linea guida igienico-sanitaria regionale per il recupero del cibo al fine di solidarietà sociale".

Gli enti di terzo livello devono assicurare:

- un sistema di collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione di progetto, adeguato ad assicurare il controllo e la gestione delle complesso degli interventi;
- la presenza del responsabile di ente con funzioni di interfaccia con gli enti della rete, in termini di responsabilità tecnica gestionale;
- Il possesso di un indirizzo pec (posta elettronica certificata) e delle firma elettronica;
- la gestione contabile/amministrativa;
- la formazione finalizzata al miglioramento delle competenze sulla gestione, conservazione degli alimenti, con particolare attenzione agli aspetti igienico- sanitari, sia svolto in forma diretta o in collaborazione con altri enti accreditati e/o con i servizi pubblici di riferimento;
- un sistema collegato in grado di garantire la tracciabilità dei prodotti raccolti e distribuiti in ciascuna delle sedi indicate con l'ente accreditato e nel caso trattasi di modello di social market/emporio solidale registrante il venduto
- locali e attrezzature idonei secondo quanto stabilito dal Regolamento 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari atte a garantire la salubrità degli alimenti e la rintracciabilità, dalla legge 166/2016 e d.g.r.n. X/6616 del 19 maggio 2017 "Linea guida igienico-sanitaria regionale per il recupero del cibo al fine di solidarietà sociale".

In generale è richiesta l'attenzione prioritaria al mantenimento degli equilibri nutrizionali delle persone, con particolare attenzione alla fascia di popolazione minorile.

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 04 agosto 2017

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Sulla base delle esperienze già in atto, viene adottato un sistema di monitoraggio per la registrazione dei beni raccolti, la loro distribuzione, sia attraverso la cessione di "pacchi" che attraverso la formula del social market/emporio solidale.

Il sistema deve poter fornire almeno le seguenti informazioni:

- tipologia del prodotto raccolto : classificazione e quantificazione
- tipologia del prodotto distribuito: classificazione e quantificazione
- caratteristiche della popolazione beneficiaria: numero delle persone che accedono al "servizio", loro principali caratteristiche anagrafiche
- periodicità di distribuzione dei prodotti per caratteristica e tipologia
- numero degli enti/ soggetti donatori e loro tipologia
- numero degli enti assistenziali che distribuiscono i prodotti raccolti
- modalità di raccordo con il comune/comuni per garantire l'erogazione di servizi non riconducibili al bisogno alimentare
- percorsi di formazione: numero, frequenza, partecipanti /frequenza

CONTROLLO E VIGILANZA

La Regione in collaborazione con i servizi del territorio attiverà:

- un sistema di controllo che faccia da garante riguardo alla effettiva capacità degli enti di gestire correttamente i prodotti donati;
- un sistema di controllo che faccia da garante riguardo l'impiego del personale volontario e della loro formazione
- un sistema di controllo che faccia da garante riguardo allo stato di avanzamento delle attività realizzate su base semestrale
- un sistema di controllo che faccia da garante riguardo allo stato di avanzamento dei costi/ della spesa su base semestrale.

Dagli elementi sopra indicati verrà adottato uno specifico piano dei controlli previa condivisione con il sistema regionale e territoriali.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le domande dovranno essere presentate dal legale rappresentate dell'ente no profit sia esso singolo o in forma associata, secondo specifico schema, allegato al provvedimento attuativo e inviato via pec al seguente indirizzo:

redдитodіаutonomia@pec.regione.lombardia.it

entro il 20 gennaio di ogni anno per i necessari aggiornamenti.

In attuazione del presente provvedimento la data per la presentazione delle domanda di iscrizione all'elenco regionale, per l'anno 2017, è fissata nel 11 settembre 2017.

TITOLO**PIANO DI AZIONI CONTRO LA POVERTA' ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI AI FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE- 2017-2018****FINALITA'**

Con dgr n. 6684 del 9 giugno 2017 è stata approvata la relazione concernente lo "Stato di attuazione delle legge regionale 34/2015 sul diritto al cibo.

Con la legge regionale 34/2015 si avvia, infatti, una importante interconnessione tra diritto al cibo, povertà alimentare e spreco alimentare.

E' nella relazione sopra citata che si legge, tra altro: "...L'articolo 5, in linea con l'esistente legge regionale 25/2006, specifica che la Regione sostiene, incentiva e favorisce le iniziative di organizzazione pubbliche e private che recuperano, a livello locale, le eccedenze alimentari per ridistribuirle gratuitamente alle categorie di cittadini indigenti. L'articolo pone particolare attenzione sulla costruzione di reti territoriali tra tutti gli attori della filiera e coloro che si occupano di raccolta e redistribuzione...".

E' in questo quadro normativo a carattere regionale che si inserisce la legge nazionale n. 166 del 19 agosto 2016. Questo provvedimento rafforza il circuito del riuso e della cessazione gratuita a livello nazionale, offrendo ai soggetti che si occupano di recupero e redistribuzione gratuita dei beni, un quadro normativo chiaro, ampliando la platea dei soggetti che possono distribuire tali beni, senza fini di lucro, attraverso strumenti quali gli incentivi e la semplificazione burocratica per rendere più semplice la donazione da parte dei diversi comparti della filiera agroalimentare.

Il piano di intervento 2017-2018 intende perseguire, pertanto, in continuità con quanto realizzato con il piano di cui alla d.g.r. 1092/2014:

- un costante sviluppo delle attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari;
- una maggiore attenzione a perseguire l'equilibrio nutrizionale per tutti i beneficiari dell'aiuto e alla diversificazione della gamma dei prodotti
- la ricerca di prodotti per target specifici, attraverso un costante monitoraggio dei donatori attivi e una attenta sollecitazione dei potenziali;
- un rafforzamento del concetto di territorialità e di rete, laddove enti istituzionali, del terzo settore, profit rendono possibile un processo virtuoso e costante tra le aziende donatrici e gli enti che ricevono, alle persone in situazione di bisogno; dagli amministratori pubblici ai singoli cittadini, valorizzando e sostenendo azioni locali, contribuendo all'affermarsi di un comportamento solidale, di lotta agli sprechi, di salvaguardia e di tutela ambientale;
- la ricerca di diverse modalità di distribuzione, al fine di garantire un aggancio precoce delle persone in situazione di bisogno e un raggiungimento di fasce di popolazione che, pur in una situazione di povertà, fatica ad accedere ai servizi
- la realizzazione di una rete territoriale che garantisca l'attivazione di interventi tra loro coordinati, se pur in forme e modalità diverse.

GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

Gli obiettivi indicati delineano due macro azioni fondamentali:

- Prosecuzione, consolidamento e incremento delle attività di distribuzione delle eccedenze alimentari per fronteggiare la crescita della domanda in atto
- Copertura dell'intero territorio regionale garantendo un coordinamento e una integrazione delle azioni sia a livello locale che a livello regionale, se pur realizzate con metodologie diverse

Essi sono da intendersi da raggiungere nel biennio e si definiscono in:

- 1) Consolidamento dell'azione di sostegno agli enti che assistono le persone in situazione di povertà alimentare
- 2) Miglioramento qualitativo della tipologia dei prodotti che compongono la filiera di raccolta e distribuzione
- 3) Implementazione del sistema a rete dal livello locale al livello regionale e integrazione degli interventi
- 4) Implementazione degli empori solidali
- 5) Sviluppo di iniziative di informazione e formazione nonché di sensibilizzazione alla donazione e al recupero delle derrate alimentari e nello specifico delle cosiddette eccedenze, per la promozione e la conoscenza degli strumenti normative esistenti
- 6) Implementazione di un sistema di monitoraggio valido a misurare il numero e la tipologia del bisogno, tenendo conto dei modelli già esistenti

Il complesso degli obiettivi ivi indicati devono poter prevedere l'inserimento di persone svantaggiate sia nell'ambito della gestione delle eccedenze, dello smaltimento, della raccolta e della distribuzione.

GLI INTEVENTI DI SVILUPPARE

- 1) Recupero e raccolta di prodotti nel rispetto dell'equilibrio nutrizionale per tutti i beneficiari dell'aiuto
- 2) Recupero e raccolta di prodotti specifici per l'alimentazione delle categorie più fragili (bambini, anziani, persone con patologie croniche ecc.)
- 3) Estensione dei livelli di partecipazione tra grandi e piccoli operatori del settore alimentare ivi compreso i produttori artigianali, la ristorazione organizzata.
- 4) Sperimentazione del punto di raccolta e distribuzione detto "emporio solidale", da realizzarsi in modo coordinato ed integrato con le altre azioni di raccolta e distribuzioni presenti sul territorio e definizione di un modello unico su tutto il territorio regionale
- 5) Definizione di accordi di filiera tra agricoltori, produttori e distributori che possono poi essere estesi a livello regionale
- 6) Formazione al personale dedicato e alla diverse realtà associative in merito alle buone prassi adottate, con particolare attenzione all'organizzazione di un processo di gestione e al rispetto della normativa Haccp, in materia di gestione e conservazione nonché rispetto alla corretta alimentazione

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 04 agosto 2017

- 7) Realizzazione di iniziative in collaborazione con le istituzioni locali, le aziende sia a carattere informativo che di sensibilizzazione e in stretta collaborazione con il livello regionale
- 8) Definizione di una piattaforma informatica almeno a livello provinciale e condivisa con il livello regionale attraverso la formulazione di una "scheda utente" di raccolta dati da elaborare anche in collaborazione con l'area dei servizi alla persona del territorio di riferimento

I RISULTATI DA RAGGIUNGERE

- 1) Aumento delle persone destinatarie dell'intervento del 50% su base annua, rispetto al biennio precedente
- 2) Variazione delle quantità raccolte e recuperate per ogni categoria definita dalla piramide alimentare rispetto al biennio precedente di almeno il 10%
- 3) Variazione percentuale delle tonnellate di prodotti recuperati e raccolte rispetto al biennio precedente di almeno il 30%
- 4) Numero e tipologia degli interventi di natura informativa/formativa e di sensibilizzazione effettuate e livello di partecipazione rispetto alla platea potenziale
- 5) Misura effettiva dei risultati attraverso un sistema di raccolta dati uniforme

DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA

Euro 1.600.000,00 capitolo 12.04.104.7040 bilancio regionale anno 2017-2018

SOGGETTI BENEFICIARI

Enti iscritti nei registri del terzo settore, che operano sul territorio lombardo, con finalità civiche e solidaristiche e dal cui statuto si evince la precisa individuazione dello scopo di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale, nel rispetto di quanto stabilito all'allegato A).

DESTINATARI FINALI

Persone in situazione di povertà alimentare. Con tale termine si indica l'incapacità delle persone di accedere ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti tali da garantire una vita sana e attiva rispetto al proprio contesto sociale.

TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

A fondo perduto.

- Per la prosecuzione, consolidamento e incremento delle attività di distribuzione delle eccedenze alimentari per fronteggiare la crescita della domanda in atto: euro 1.400.000,00
- di cui euro 300.000,00 per la realizzazione e il sostegno di massimo n. 12 empori solidali sul territorio regionale
- Per iniziative di carattere informativo, formativo e di sensibilizzazione: euro 50.000,00
- Per strumentazione finalizzata alla raccolta dati: euro 150.000,00.

SPESE AMMISSIBILI

Personale interno dedicato alla realizzazione degli interventi

Personale esterno dedicato alla realizzazione degli interventi (eventuale assunzione di collaboratori dovranno essere reclutati tra le categorie svantaggiate)

Rimborso spese volontari

Spese generali e di gestione connessi alla raccolta e distribuzione delle derrate alimentari (assicurazioni, utenze ecc.)

Spese amministrative (per licenze, tasse, permessi e autorizzazioni connessi alla distribuzione delle derrate alimentari)

Spese per la manutenzione dei magazzini, celle frigor, elevatori ecc.

Affitto magazzini e di stoccaggio

Acquisto di beni materiali ed approvvigionamento di prodotti

Produzioni di materiale di informazione ecc. (nella misura max del 10% del contributo concesso)

Acquisto e/o manutenzione di materiale informatico (con l'esclusione dall'acquisto di: P.C., Server, Stampanti o altro macchinario)

TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Luglio 2017- dicembre 2018

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA

A seguito di emanazione di avviso di manifestazione di interesse, si procede alla selezione delle domande sulla base di specifici criteri di valutazione e attribuzione di punteggio.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

L'istanza di manifestazione di interesse dovrà essere inviata tramite pec al seguente indirizzo:

redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it

L'istruttoria si concluderà **entro 30 giorni lavorativi** a partire dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.

Terminata la valutazione dei progetti ritenuti ammissibili viene definita la graduatoria degli interventi finanziati, non ammessi nonché ammessi e non finanziati.

Tale esito sarà reso noto con apposito provvedimento regionale da pubblicare sul "Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet regionale all'indirizzo www.regione.lombardia.it.

Sono definiti quali criteri di ammissibilità:

- Il rispetto della scadenza di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse;
- La presenza della documentazione relativa alla domanda per l'iscrizione all'elenco dei soggetti no profit che si occupano di raccolta e redistribuzione delle eccedenze alimentari nei termini e nelle modalità definite nell'allegato A) del presente provvedimento e della documentazione relativa alle modalità per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B) del presente provvedimento

Sono definiti quali criteri di valutazione:

- il rispetto dei criteri e requisiti soggettivi, tecnico organizzativi, gestionali di cui all'allegato A) del presente provvedimento
- Contenuto della proposta di intervento: in termini di coerenza fra obiettivi, azioni, risorse e tempi
- Individuazione del bisogno sulla base di dati oggettivi e documentati sia in relazione al contesto che all'area di intervento
- Composizione della rete di partenariato
- Ricognizione di altri interventi già presenti nel medesimo campo di azioni e loro complementarietà e integrazione
- Definizione e modalità di gestione di strumenti di governo e coordinamento degli interventi tra enti
- Coerenza e correttezza della pianificazione economica finanziaria in relazione alle attività previste, al partenariato presente e ad un equilibrato rapporto costi/benefici

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo, di durata biennale, verrà erogato tramite provvedimento dell'UO competente a seguito dell'approvazione della graduatoria delle istanze di manifestazione di interesse pervenute, ammesse e finanziabili, tenuto conto del livello di appartenenza dell'ente richiedente, come di seguito articolato:

- Da un minimo di 5.000,00 fino ad massimo di euro 30.000,00 per enti di primo livello
- Da un minimo di 30.000,00 fino ad massimo di euro 300.000,00 per enti di secondo livello
- Da un minimo di 300.000,00 fino ad massimo di 600.000,00 per enti di terzo livello

Il 20% del contributo regionale riconosciuto potrà essere utilizzato per il finanziamento delle attività svolte dall'ente beneficiario nel periodo marzo - luglio 2017 in continuità con le azioni già in essere.

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
TRA REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE
E
ENTE _____
SEDE LEGALE IN _____

PREMESSO CHE:

- Con Legge regionale 11 dicembre 2006 n.25 "Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale" è stato stabilito che Regione, nell'ambito delle proprie politiche volte alla concreta attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove l'attività di solidarietà sociale e beneficenza svolta da enti no profit, impegnati nel recupero dalle aziende della grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari, per la loro redistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza;
- Con Legge regionale 6 novembre 2015 n. 34 "Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo", in particolare all'art.5 - recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari, comma 1, è stato stabilito che Regione sostiene, incentiva e favorisce le iniziative di organizzazioni pubbliche e private che recuperano, a livello locale, i prodotti non raccolti, rimasti invenduti o scartati lungo l'intera filiera agroalimentare, per redistribuirli gratuitamente alle categorie di cittadini al di sotto della soglia di povertà o comunque in grave difficoltà economica;
- Con D.C.R. 9 luglio 2013 n. X/78 "Programma Regionale di sviluppo X Legislatura" ed in particolare al programma 12 è stato richiamato il ruolo dei servizi e degli interventi a sostegno e risposta alle varie e mutevoli esigenze dei componenti il nucleo familiare, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di ascolto, di cura, sostegno e presa in carico;

VISTE

le DD.GG.RR:

- N. VIII/10533 del 18 novembre 2009 "Determinazione in ordine ai requisiti di accreditamento degli enti non profit che si occupano dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale ex legge 25/2006";
- N. VIII/10998 del 13 gennaio 2010 "Determinazione in ordine alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale";
- N. IX/1471 del 30 marzo 2011 "Ulteriori determinazioni in ordine alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale";
- N. IX /4878 del 21 febbraio 2013 "Determinazioni in ordine alle attività di promozione del recupero e della distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale";
- N. X/1992 del 20/06/2014 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale: approvazione piano regionale e schema tipo di convenzione" che prevede, nello specifico, le azioni da sviluppare nel corso del triennio 2014-2016;
- N. X/3979 del 31/07/2015 ad oggetto "Determinazione in ordine alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale: anno 2015";
- N.X/5692 del 17 ottobre 2016 "Determinazioni in ordine alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale: anno 2016";

che regolamentano le attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale attraverso la definizione di requisiti, obiettivi, azioni, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 11 dicembre 2006 n. 25, in particolare all'art.2, per una messa a regime dell'attività a seguito della conclusione della fase sperimentale transitoria fissata nel 2009.

CONSIDERATO che

L'ente no profit _____ è stato individuato a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interesse di cui al comunicato del _____ n. _____, a concorrere alla realizzazione del piano di azioni contro la povertà attraverso la promozione delle attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociali 2017-2018;

VISTI

- I criteri e i requisiti per la predisposizione dell'elenco dei soggetti non profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari, di cui all'allegato A) della d.g.r. n. _____ del _____;
- Il piano azioni contro la povertà attraverso la promozione delle attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale 2017-2018 riguardante le azioni di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari, di cui all'allegato B) della d.g.r. n. _____ del _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1****OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del Piano di azione 2017-2018 riguardante le azioni di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari, secondo quanto disposto al già citato allegato B) della d.g.r. n. _____ del _____, per il raggiungimento degli obiettivi ad esse correlati ai sensi della legge regionale n. 25/2006.

Il contributo ammesso a finanziamento per il biennio è di complessive euro _____.

L'ente _____ si impegna a realizzare le azioni in modo coerente con quanto previsto dal piano di azione 2017-2018, sopra citato e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente convenzione.

ART. 2**OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E COMPITI DELL'ENTE NO PROFIT**

L'Ente _____ a seguito di presentazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di specifico piano esecutivo relativo alla realizzazione delle azioni di cui alla manifestazione di interesse presentata, completo anche di cronoprogramma e relativo preventivo costi:

- a) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale delle azioni relative alla raccolta e alla distribuzione delle derrate alimentari, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso assegnati;
- b) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dalla competente struttura regionale quand'anche in presenza di enti partner;
- c) sottopone alla Direzione Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, per il tramite della struttura competente, le eventuali modifiche che dovessero essere necessarie nel corso della realizzazione delle azioni fornendo alla stessa le relative motivazioni;
- d) è il solo destinatario dei contributi che riceve anche a nome dei partner, assicurando il rispetto delle norme in materia e delle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- e) è tenuto a rispettare, nell'esecuzione delle azioni previste, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi compreso quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei diversamente abili;
- f) invia alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, per il tramite della struttura competente, tutti i documenti necessari ai fini della rendicontazione quali-quantitativa e di natura contabile amministrativa, consentendo altresì di svolgere eventuali controlli e verifiche in loco, collaborando alla loro corretta esecuzione;
- g) è tenuto a dare adeguata evidenza, per ogni comunicazione e informazione esterna, dell'impegno di Regione Lombardia sul sostegno delle iniziative intraprese dall'Ente riguardanti il recupero e la distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.

In relazione agli obiettivi, azioni ed indicatori contenuti nel già citato piano di azioni 2017-2018, si impegna a:

- a) rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno delle persone e delle famiglie, legate a necessità di natura alimentare, favorendo l'equa ripartizione delle risorse, attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali caritativi;
- b) promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate, attraverso interventi di sensibilizzazione, a carattere informativo/formativo;
- c) promuovere gli accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali finalizzati a favorire la cessione dei beni non commerciabili ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti;
- d) consolidare le sinergie con altre organizzazioni presenti in Regione per la realizzazione di progetti comuni;
- e) promuovere le attività di comunicazione presso enti pubblici, enti caritativi e presso enti privati;
- f) realizzare l'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale;
- g) organizzare ed avviare nei tempi e nei modi previsti l'attività descritta nella presente convenzione e, informare, per ogni singolo scostamento verificatosi rispetto alla pianificazione operativa, sia in termini temporali che di risultati previsti, Regione Lombardia, con la quale verranno concordate prontamente le necessarie misure correttive;
- h) partecipare agli incontri, anche in sede regionale, stabiliti e concordati con la Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, per le aree di competenza;
- i) trasmettere alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, U.O. Azioni e misure per l'autonomia e l'inclusione sociale, un dettagliato rapporto, secondo quanto stabilito al successivo articolo 6 "Costi e modalità di erogazione";
- j) produrre, a corredo dei rendiconti periodici di gestione del contributo regionale concesso, la documentazione giustificativa degli oneri sostenuti. La rendicontazione finale dovrà essere certificata da organi statutari dell'ente;
- k) operare in stretto raccordo con la Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale individuando un proprio referente che curerà i rapporti e le comunicazioni con la Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, nonché con gli uffici regionali, che si occuperanno del controllo e della vigilanza sulla realizzazione delle attività programmate.

L'integrale e puntuale osservanza degli adempimenti prescritti nelle lettere precedenti, nessuno escluso, è condizione essenziale di liquidazione del contributo.

ART. 3**MODALITÀ DI INTERVENTO**

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al citato piano di azione 2017-2018, l'Ente si avvarrà dei propri mezzi, risorse e personale sia dipendente che volontario e potrà altresì servirsi di associazioni/enti ad essa collegati o convenzionati.

L'ente si impegna a realizzare il piano degli interventi impiegando operatori con adeguata esperienza del settore e ad assumere verso di essi e terzi ogni responsabilità conseguente da fatto proprio e dei propri addetti, secondo la normativa vigente.

Nell'avvalersi di mezzi, risorse e personale propri ovvero degli Enti, l'Ente è unico responsabile per qualsiasi perdita, danno o pregiudizio causato a terzi nello svolgimento delle attività inerenti il programma ed esonera a tal fine la Regione da ogni onere e responsabilità.

In qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del piano di intervento nei termini, per gli oggetti e secondo le modalità in esso indicate, l'Ente, organizzerà le attività correlate, affidando eventualmente agli Enti partner la raccolta dei prodotti alimentari e la successiva distribuzione agli enti e alle associazioni caritative che assistono le persone in stato di indigenza, svolgendo direttamente le attività di promozione e rappresentanza verso le aziende agro-alimentari e le grandi organizzazioni della distribuzione e della ristorazione collettiva nonché attività di formazione delle persone che collaborano al programma in forma volontaria e non. L'Ente elabora e promuove modelli di collaborazione diretta tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, sfruttando anche le sinergie derivanti dal rapporto con gli Enti.

ART. 4**DIREZIONE SCIENTIFICA DELL'ATTIVITÀ E RESPONSABILE DEL PIANO DI INTERVENTO**

E' affidato a D.ssa _____ l'incarico di Responsabile regionale dell'attività di servizio, che dovrà attestare l'avvenuto avvio della stessa e formulare, entro il termine di trenta giorni dall'invio del rapporto conclusivo, un parere sull'esito del lavoro svolto e sulla corrispondenza con quanto previsto dalla presente convenzione, in rapporto all'attività considerata.

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 04 agosto 2017

ART. 5

DURATA

La presente convenzione decorre a partire dalla data di sottoscrizione e fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate, a tutto il 31.12.2018.

ART. 6

COSTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

La Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, per il tramite della Unità organizzativa competente, riconosce all'Ente _____, per la realizzazione dell'attività di promozione di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini della solidarietà sociale, un contributo di € _____, per le attività realizzate nel corso biennio 2017-2018, dando atto che potranno essere valorizzate attività già consolidate relative al periodo marzo 2017 -luglio 2017, per un ammontare complessivo pari al 20% del contributo concesso.

La somma di cui sopra verrà erogata all'Ente _____ mediante successivi decreti a seguito della presa d'atto da parte del responsabile regionale dell'attività di servizio, dell'avvenuta realizzazione e della relativa rendicontazione, nei termini e nelle modalità oggetto del presente articolo.

L'erogazione della suddetta somma avrà luogo a seguito di regolare presentazione di idoneo documento contabile, suddivisa in quote, come segue:

- a) prima tranche pari al 50% del contributo di cui all'art.6) della presente convenzione, a seguito di presentazione del piano esecutivo.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo il beneficiario presenta la richiesta di liquidazione. Lo stesso è subordinato alla presentazione di idonea fidejussione bancaria e assicurativa, escutibile a prima richiesta, per un importo pari all'anticipazione da concedere;

- b) seconda tranche pari alla 40% del contributo di cui all'art.6) della presente convenzione a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute pari alla prima tranche erogata, accompagnata da una relazione illustrativa degli interventi realizzati;
- c) saldo finale pari al 10% del contributo concesso di cui all'art.6) della presente convenzione a seguito della presentazione della rendicontazione finale da presentarsi entro il 31 dicembre 2018.

ART. 7

OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E COMPITI DI REGIONE LOMBARDIA

Regione Lombardia- Direzione Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, per il tramite della Unità Organizzativa competente, si impegna a:

- a) sostenere la realizzazione del piano di azioni, 2017-2018, contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale, per una somma pari a euro _____, nelle modalità di cui al precedente punto 6);
- b) promuovere e sostenere ogni iniziativa utile, nell'ambito della propria programmazione ed in raccordo con le altre Direzioni Generali Regionali e gli enti del sistema regionale, finalizzata all'integrazione degli strumenti di accompagnamento all'inclusione sociale delle persone in situazione di particolare vulnerabilità e alla riduzione degli " sprechi alimentari";
- c) Regione Lombardia- Direzione Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, non assume obbligo alcuno nei confronti dell'Ente _____ sottoscrittore della presente convenzione, per quanto concerne le spese che lo stesso dovesse affrontare e sostenere in eccedenza della somma di cui all'art. 6;
- d) Fermo restando l'obbligo di informazione, la Direzione Generale, per il tramite della competente unità organizzativa, potrà richiedere all'Ente ogni idonea documentazione sull'impiego del contributo regionale, esercitando ampia vigilanza sulla realizzazione delle attività programmate.

In caso di accertata irregolarità nell'impiego delle somme assegnate a titolo di contributo, Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere al relativo recupero, nonché di revocare in tutto o in parte il medesimo contributo;

ART. 8

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro competente.

ART. 9

SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.

ART. 10

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 l'Ente no profit contraente assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione del presente contratto, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'Ente _____ nella persona di _____.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale.

Il soggetto contraente:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.

- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio.
- si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati affidati.
- si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui Regione ne è titolare, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti quali terzi responsabili del trattamento stesso.
- si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali"
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente Regione Lombardia in caso di situazioni anomale o di emergenze.
- consente l'accesso di Regione Lombardia o di suo delegato al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di "sicurezza adottate."

ART. 11**REGIME DEI RISULTATI**

I risultati dell'attività da svolgere, saranno condivisi tra l'Ente _____ e la Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, il loro utilizzo sarà libero, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni che potrebbero derivare, che i risultati esposti sono stati realizzati con il contributo della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale - Giunta Regione Lombardia.

ART. 12**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Direzione Generale
Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale

Per l'Ente _____
